

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO l'articolo 12 della Legge n. 45 del 23 marzo 2007 "Definitività degli ordini di trasferimento in un sistema di pagamento o di regolamento titoli" che attribuisce alla Banca Centrale la possibilità di adottare provvedimenti di carattere tecnico diretti a facilitare l'applicazione della citata legge;

VISTO l'articolo 3, comma 3, della Legge n. 45 del 23 marzo 2007 "Definitività degli ordini di trasferimento in un sistema di pagamento o di regolamento titoli" che attribuisce alla Banca Centrale il potere di stabilire il momento di immissione di un ordine di trasferimento in un sistema di pagamento sammarinese;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 e modificato con Legge n. 179 del 13 dicembre 2005, che attribuisce alla medesima, tra l'altro, le funzioni di gestione, di regolamentazione e di supervisione del sistema dei pagamenti della Repubblica,

**EMANA**

l'acclusa Circolare n. 2008-03 che stabilisce il momento di immissione in materia di definitività degli ordini di trasferimento in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

La circolare entrerà in vigore il 1° luglio 2008.

San Marino, 11 giugno 2008

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Luca Papi

Circolare n. 2008-03

## **DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DI IMMISSIONE PER LA DEFINITIVITA' DEGLI ORDINI DI TRASFERIMENTO IN UN SISTEMA DI PAGAMENTO**

### **Definizioni**

Ai fini della presente Circolare si intendono per:

- “**Banca Centrale**”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- “**addebiti preautorizzati (Direct Debit) della P.A. all.**”: gli addebiti preautorizzati della Pubblica Amministrazione allargata, quale ordine, dato da un cliente alla propria banca, di pagare un debito nei confronti di un terzo (Pubblica Amministrazione allargata);
- “**banca domiciliataria**”: la banca sammarinese presso la quale il debitore dispone la preautorizzazione all’addebito in conto.
- “**banca sammarinese**”: la banca e l’eventuale succursale di banca estera avente sede nella Repubblica di San Marino;
- “**banca sammarinese mittente**”: la banca sammarinese che immette il bonifico sulla RIS;
- “**bonifici domestici**”: le disposizioni impartite da un ordinante presso una banca sammarinese e in favore di un beneficiario presso altra banca sammarinese, con esclusione delle operazioni valutarie definite nella Legge 25 aprile 1996 n.41;
- “**conti accentrati**”: i conti attraverso cui le banche sammarinesi possono gestire, anche per via telematica, i propri depositi presso la Banca Centrale;
- “**conti interbancari**”: i conti intrattenuti fra le banche sammarinesi;
- “**flusso fisico**”: il file contenente le disposizioni da trasmettere, in formato elettronico, sulla RIS;
- “**rete interbancaria**” o “**RIS**”: la Rete Interbancaria Sammarinese, quale infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra gli operatori del sistema sammarinese dei pagamenti;
- “**scambio dei recapiti domestici**”: lo scambio di titoli di credito, documenti e corrispondenza;
- “**servizio SRD**”: il servizio di scambio recapiti domestici gestito dalla Banca Centrale, quale servizio di scambio di corrispondenza e documenti tra le banche sammarinesi;

### **Premessa**

La Legge n. 45 del 23 marzo 2007 “Definitività degli ordini di trasferimento in un sistema di pagamento o di regolamento titoli”, articolo 12, comma 1, prevede che “La Banca Centrale della Repubblica di San Marino può adottare provvedimenti di carattere tecnico diretti a facilitare l’applicazione della presente legge.”.

### **Finalità**

La presente Circolare, in attuazione alla Legge n. 45 del 23 marzo 2007, stabilisce il momento in cui un ordine di trasferimento, come definito all’art. 2, comma 1, lettera h) della citata Legge, è immesso nei sistemi di pagamento sammarinesi (di seguito anche “momento di immissione”).

### **Fonti normative**

La presente Circolare è emanata ai sensi della Legge n. 96 del 29 giugno 2005 “Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino”, articolo 37, comma 1 e articolo 38, commi 1 e 2, e ai sensi della Legge n. 45 del 23 marzo 2007 “Definitività degli ordini di trasferimento in un sistema di

pagamento o di regolamento titoli”, articolo 3, comma 3 e articolo 12, comma 1, e ai sensi dell’Errata Corrige del 4 aprile 2007 alla Legge n. 45 del 23 marzo 2007.

### **Disposizioni**

La BANCA CENTRALE, per ciascuno dei sistemi della Repubblica di San Marino di cui all’allegato “A” della Legge n. 45 del 23 marzo 2007, stabilisce il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nei sistemi medesimi.

Di seguito si elencano i menzionati sistemi e i relativi momenti di immissione:

1. Sistema dei bonifici singoli regolati sui CONTI INTERBANCARI e trasmessi con la RETE INTERBANCARIA: il momento di immissione è il giorno, l’ora e il minuto in cui la BANCA SAMMARINESE MITTENTE invia il FLUSSO FISICO dei BONIFICI DOMESTICI sulla RIS;
2. Sistema dello SCAMBIO DEI RECAPITI DOMESTICI regolati sui CONTI INTERBANCARI: il momento di immissione è il giorno, l’ora e il minuto di chiusura della seduta del SERVIZIO SRD;
3. Sistema degli incassi e pagamenti della Pubblica Amministrazione allargata (di seguito P.A. all.) regolati sui CONTI ACCENTRATI presso la BANCA CENTRALE, articolato come segue:
  - a) Incassi e pagamenti della P.A. all. tramite bonifico: il momento di immissione è quello indicato al punto 1);
  - b) Incassi della P.A. all. tramite incassi documentati: il momento di immissione è quello indicato al punto 2);
4. Sistema della compensazione giornaliera dei recapiti regolati sui CONTI ACCENTRATI presso la BANCA CENTRALE e trasmessi con la RETE INTERBANCARIA: il momento di immissione non è stabilito poiché il sistema non è disponibile;
5. Sistema degli ADDEBITI PREAUTORIZZATI (DIRECT DEBIT) DELLA P.A. ALL. regolati sui CONTI ACCENTRATI presso la BANCA CENTRALE e trasmessi con la RETE INTERBANCARIA: il momento di immissione è il giorno, l’ora e il minuto in cui la BANCA CENTRALE addebita il conto accentrato della BANCA DOMICILIATARIA alla data di scadenza dell’obbligazione.

### **Norme finali**

La presente Circolare entra in vigore il 01/07/2008.

San Marino, 11 giugno 2008.